

**STATUTO della “ASSOCIAZIONE ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO” IN SIGLA
“ASS.O.CERT.BIO.”**

ART.1 – Denominazione

1. E' costituita l'“ASSOCIAZIONE ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO” IN SIGLA “ASS.O.CERT.BIO.” (di seguito anche solo “ASS.O.CERT.BIO.” o l'“Associazione”), la cui attività è disciplinata dal presente Statuto. L' “ASS.O.CERT.BIO.” è una associazione non riconosciuta senza scopo di lucro costituita tra gli Enti rivestenti la funzione di Organismi di Controllo e di Certificazione in materia di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari riconosciuti ed autorizzati dai competenti Enti pubblici nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, e accreditati dall'Ente di Accreditamento – ACCREDIA.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre norme di legge.

ART.2 – Sede

1. L'“ASS.O.CERT.BIO.” ha la propria sede legale ed amministrativa in Bologna. E' facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede nell'ambito del territorio del predetto Comune senza che ciò comporti l'adozione di una modifica statutaria. Con delibera dell'Assemblea degli associati possono essere istituite e soppresse, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie e unità locali e direzionali, comunque denominate.

ART. 3 – Oggetto e scopo della Associazione

1. L'“ASS.O.CERT.BIO.” è una associazione apartitica ed apolitica e non ha scopo di lucro. E' conseguentemente vietata ogni forma di ripartizione tra gli associati degli eventuali utili derivanti dalle attività della Associazione o da quelle cui la stessa ha preso parte, nonché delle eventuali donazioni, contribuzioni, lasciti o proventi alla stessa pervenuti, a qualsiasi titolo, in conformità allo Statuto, che dovranno essere impiegati dalla Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. L'Associazione ha come scopo la tutela degli interessi anche collettivi economici, professionali e sociali degli associati.
3. In particolare l'“ASS.O.CERT.BIO.” persegue lo scopo di:
 - a) promuovere la partecipazione attiva di tutti gli associati nei diversi contesti istituzionali, privati e pubblici nei quali è prevista e richiesta una adeguata, continuativa e professionale rappresentanza;
 - b) assicurare in tutte le sedi istituzionali e non, pubbliche e private una democratica, completa, adeguata e professionale rappresentanza e tutela degli interessi e delle aspettative degli associati;
 - c) favorire lo sviluppo della cultura della certificazione e dell'accREDITamento quale servizio svolto nell'interesse pubblico perché negli utenti e nei consumatori possa crescere la fiducia nella qualità e sicurezza dei beni e dei servizi certificati che circolano in un mercato sempre più ampio e generale;

- d) contribuire e concorrere, pur nel rispetto della indipendenza ed individualità dei singoli associati, alla valorizzazione e promozione tecnica, scientifica, culturale, sociale ed etica di tutti i processi connessi all'agricoltura ed alla produzione biologica ed alle certificazioni di origine e di specie in tutte le sedi pubbliche e private, e nei confronti delle Istituzioni e delle Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, anche per contribuire a migliorare, semplificare e rendere più efficiente il sistema di controllo e di certificazione;
- e) favorire il progresso e lo sviluppo delle attività degli associati, stimolandone, nel rispetto di tutte le vigenti normative statali ed europee, la collaborazione ed il confronto;
- f) erogare servizi di interesse generale di informazione, consulenza ed assistenza a favore degli associati, nei limiti tempo per tempo fissati dalla Legge.

ART.4 – Attività

1. Per realizzare il proprio scopo l'“ASS.O.CERT.BIO.” potrà porre in essere tutte le attività ritenute utili e necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti dalla legge, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) promuovere, sviluppare ed attivare servizi comuni e condivisi tra gli associati, finalizzati, in particolare, alla formazione dei collaboratori e dei tecnici ispettori, alla gestione di banche dati, di centri studi e ricerche, di un ufficio legale e di un ufficio stampa ed altre attività;
 - b) articolare le proprie attività attraverso i team tecnici ed i gruppi di lavoro specialistici;
 - c) promuovere la costituzione di organismi e/o raggruppamenti temporanei, anche tra solo una parte degli associati per partecipare a bandi di gara o sviluppare progetti di carattere ed interesse comune degli associati;
 - d) aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che per le loro specifiche attività possono favorire la crescita tecnica e culturale dell'“ASS.O.CERT.BIO.”, con benefici diretti ed indiretti, particolari e generali, per i soci e per l'intero sistema di controllo e di certificazione in Italia;
 - e) tutelare, anche quale ente esponenziale, gli interessi dei propri associati, anche in sede giudiziaria;
 - f) contribuire alla promozione dell'agricoltura e delle produzioni biologiche in particolare per quanto attiene la definizione ed aggiornamento delle norme di produzione e dei sistemi di controllo, anche attraverso iniziative informative e culturali, rivolte all'opinione pubblica, ai cittadini, alla pubblica amministrazione;
 - g) promuovere e partecipare a progetti di ricerca finalizzati al miglioramento del sistema di controllo e di certificazione a livello nazionale ed internazionale e comunque allo sviluppo della produzione e commercializzazione del settore biologico;
2. L'Associazione può sviluppare, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, nonché compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti consentiti dalla legge.

ART.5 – Patrimonio e finanziamento

1. Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote associative annuali dovute dagli associati e dai contributi versati volontariamente dagli stessi, nonché dagli utili e proventi eventualmente ricavati dalle iniziative ed attività intraprese dalla Associazione, da donazioni o lasciti testamentari accettati dalla Associazione in conformità allo Statuto, oltre che dei beni mobili, mobili registrati ed, eventualmente, immobili, acquisiti mediante l'utilizzo delle predette somme, ovvero ricevuti dalla Associazione per atti

di liberalità tra vivi o mortis causa, previa verifica, da parte del Consiglio Direttivo, della loro compatibilità con il presente Statuto e con la legge.

2. Le quote associative ed il versamento di eventuali contribuzioni straordinarie rappresentano le forme di partecipazione alla Associazione e non rappresentano, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né sono rimborsabili, nemmeno parzialmente, all'atto del recesso dell'associato o della sua esclusione, né, tantomeno, in caso di fusione o scioglimento della Associazione. Le quote associative possono essere ordinarie, straordinarie, di scopo e di ingresso:
 - a) quote ordinarie sono quelle dovute e versate annualmente dagli associati per contribuire alla normale attività dell'Associazione nella misura decisa dall'Assemblea degli associati.
 - b) quote straordinarie sono quelle versate dagli associati per consentire all'Associazione il raggiungimento del pareggio di bilancio in conformità alle previsioni del presente Statuto. Sono decise dall'Assemblea degli associati ed hanno validità per l'anno di riferimento.
 - c) quote di scopo sono quelle decise versate dagli associati interessati ai progetti di cui al punto c) dell'art. 4.
 - d) quote di ingresso sono quelle versate una tantum dai nuovi associati decise e modificate dall'Assemblea degli associati.

ART.6 – Rendiconto economico – finanziario

1. Gli esercizi sociali decorrono dal 1 (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, salvo il primo esercizio che decorrerà dalla data di costituzione della Associazione fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere un rendiconto economico e finanziario che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dopo essere rimasto depositato presso la sede dell'Associazione nei 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'invio della convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio e la riunione dell'Assemblea medesima.
2. L'“ASS.O.CERT.BIO.” si impegna a perseguire il pareggio di bilancio. Qualora dovessero verificarsi perdite di gestione, le stesse saranno rinviate all'attività degli anni successivi se inferiori ad un terzo delle spese previste nel bilancio preventivo, ma se le perdite non sono sanate entro un triennio di attività si dovranno appianare con le quote straordinarie di cui al precedente art. 5. Se le perdite risultano superiori ad un terzo delle spese previste nel bilancio preventivo, dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea per l'adozione delle decisioni del caso.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio associativo, previa deliberazione dell'Assemblea.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'“ASS.O.CERT.BIO.” dovrà devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione e/o organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblicità utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.7 – Associati

1. Possono essere associati all' "ASS.O.CERT.BIO." esclusivamente gli Organismi di cui all'art.1 del presente Statuto.
2. L'adesione dell'associato ad "ASS.O.CERT.BIO." avviene a seguito di richiesta scritta presentata dal legale rappresentante dell'Organismo interessato indirizzata al Consiglio Direttivo e corredata dalla relativa delibera del competente organo sociale dell'Organismo richiedente e dall'espressa accettazione delle norme del presente Statuto. L'adesione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso da parte dell'associato da esercitarsi con le modalità di cui all'articolo 8.
3. Il Consiglio Direttivo delibera, con le maggioranze di cui al successivo art. 11, sull'ammissione degli associati che abbiano fatto richiesta ai sensi del precedente punto. L'ammissione è efficace una volta portata a conoscenza dei richiedenti, anche con mezzi telematici. Il contributo annuale è, comunque, dovuto per intero indipendentemente dal momento in cui l'ammissione dell'associato è deliberata.
4. L'adesione all'Associazione comporta per gli associati:
 - l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni ed il rispetto delle decisioni assunte dai competenti organi sociali;
 - l'obbligo di corresponsione della quota associativa annuale nella misura fissata in conformità alle previsioni del presente Statuto;
 - l'obbligo alla corresponsione di eventuali contribuzioni straordinarie deliberate dall'Assemblea ordinaria degli associati.
5. L'adesione ad "ASS.O.CERT.BIO." comporta per gli associati il diritto di:
 - intervenire nell'Assemblea ordinaria nonché in quella straordinaria;
 - esercitare in seno all'Assemblea il diritto di parola nonché il diritto di voto;
 - elettorato passivo dei propri rappresentanti negli organi associativi istituiti conformemente al presente Statuto;
 - partecipare alla attività ed alle iniziative promosse dalla Associazione;
 - avvalersi dei servizi offerti dalla Associazione.
6. L'esercizio del diritto di voto in Assemblea e quello relativo all'elettorato passivo per le cariche elettive di cui all'art.9 è limitato agli associati in regola con il pagamento delle quote associative di cui all'art.5 del presente Statuto. Tutti gli associati, inoltre, hanno diritto ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere da "ASS.O.CERT.BIO." ed a partecipare alla vita associativa secondo le modalità di cui al presente Statuto.
7. La qualità di associato non è trasmissibile.

ART.8 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato di "ASS.O.CERT.BIO." si perde per recesso, per esclusione o per decadenza.
2. Il recesso dell'associato è possibile in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata, indirizzata al Consiglio Direttivo. L'associato receduto è vincolato al rispetto degli impegni associativi fino al termine dell'intero esercizio sociale in corso al momento dell'esercizio del recesso, ivi compreso l'obbligo di versamento delle quote ordinarie relative all'esercizio sociale in corso e delle eventuali quote straordinarie o di scopo deliberate

dall'Assemblea prima dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'associato. L'associato receduto non ha diritto alla restituzione, né in tutto, né in parte, delle quote associative versate, non ha diritto di elettorato passivo ed i suoi rappresentanti decadono automaticamente da eventuali cariche associative o incarichi di rappresentanza esterna ricoperti per conto dell'Associazione.

3. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, previa richiesta di chiarimenti e/o giustificazioni da parte dell'associato interessato, da inviarsi a quest'ultimo almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea che delibererà sull'esclusione dello stesso. L'esclusione può essere deliberata nei confronti dell'associato in caso di:
 - a) prolungata morosità nel versamento delle quote sociali deliberate dall'Assemblea degli associati;
 - b) gravi violazioni o inadempienze delle norme statutarie, regolamentari e delle decisioni degli organi dell'Associazione;
 - c) svolgimento di attività o adozione di comportamenti che contrastano con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione arrecandovi danni morali, materiali o di immagine.
4. La decadenza dell'associato è accertata e dichiarata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - a) perdita della qualifica di organismo di certificazione a seguito di revoca delle autorizzazioni e/o accreditamenti necessari;
 - b) cessazione dell'attività di organismo di certificazione;
 - c) sottoposizione a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, altre procedure concorsuali, messa in liquidazione o scioglimento;
5. L'associato che, per qualsiasi motivo cessa di far parte della Associazione non ha diritto alcuno sul patrimonio della Associazione, non potendo pretendere utili o somme di denaro a titolo alcuno.
6. L'associato che non adempia alle obbligazioni assunte a favore della Associazione può essere sospeso da qualsiasi attività sociale, previa richiesta di chiarimenti sul fatto contestato, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo comunicato all'interessato a mezzo raccomandata A.R., o posta elettronica certificata. L'associato soggetto al provvedimento di sospensione può chiederne la revoca al Consiglio Direttivo con motivata istanza da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

ART.9 – Organi sociali

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - Il Vice Presidente;
 - Il Revisore unico dei conti, se istituito con decisione dell'Assemblea;
2. Gli organi sociali diversi dall'Assemblea rimangono in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili soltanto due volte ed in ogni tempo revocabili dall'Assemblea.
3. In caso di cessazione dell'incarico, per qualsivoglia motivo, di uno dei soggetti ricoprenti una delle cariche sociali elettive, colui che sarà incaricato dall'Assemblea quale sostituto durerà in carica sino alla scadenza originaria del mandato conferito al soggetto da egli sostituito.

ART.10 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati rappresentati dai rispettivi legali rappresentanti. Il legale rappresentante dell'associato può delegare una persona di sua fiducia per la partecipazione all'Assemblea. La delega deve essere scritta, prodotta in Assemblea ed allegata al relativo verbale.
2. Sono, comunque, ammessi in Assemblea tutti gli associati salvo coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, ovvero, quelli nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di esclusione, decadenza o sospensione.
3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta verrà ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione e l'approvazione dell'attività sociale, per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e per il rinnovo delle cariche sociali eventualmente in scadenza e per la sostituzione dei componenti le stesse che siano venuti meno per qualsiasi motivo. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati.
5. La convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento della stessa sia in prima che in seconda convocazione, deve essere comunicata per iscritto agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata e deve recare la indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea si reputerà valida anche in assenza di rituale convocazione, quando ad essa partecipino tutti gli associati e tutti gli Amministratori siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente, e, in assenza o impedimento di entrambi, da un Presidente eletto dalla medesima Assemblea. L'assemblea può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione e cioè con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purchè siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati (cioè l'assemblea deve potersi svolgere con modalità tali che tutti coloro i quali hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto) ed, in particolare, alle seguenti condizioni, delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando gli associati favorevoli, astenuti e dissenzienti;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, nonché di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale;
 - che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Qualora, nell'ora prevista per l'inizio della riunione, non fosse tecnicamente possibile effettuare il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata l'Assemblea per una data successiva. Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario della riunione, nei limiti e con le modalità tempo per tempo vigenti, quale prova della presenza dei partecipanti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della audio videoconferenza, nei limiti della legislazione vigente tempo per tempo.

7. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli Associati favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli Associati.
8. L'Assemblea ordinaria degli associati, dopo aver definito il numero dei componenti il Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, ne elegge i componenti, anche tra soggetti esterni agli enti associati, e nomina, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice presidente. L'Assemblea Ordinaria elegge, altresì, il Revisore unico e delibera sulla revoca dei soggetti nominati a ricoprire le cariche sociali e sulla loro sostituzione in caso di cessazione dall'ufficio.
9. Sono, inoltre, materie di competenza dell'Assemblea ordinaria degli associati:
 - l'approvazione del bilancio preventivo e di esercizio predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - l'approvazione degli eventuali regolamenti interni alla Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - la definizione del programma delle attività e delle linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
 - la determinazione delle quote associative di cui all'art. 5 del presente Statuto;
 - la decisione sulle azioni da adottare in caso di perdite di esercizio maggiori ad un terzo delle spese previste nel bilancio preventivo;
 - la determinazione degli eventuali emolumenti e rimborsi spese per i componenti gli organi sociali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11;
 - la nomina dei rappresentanti nelle Organizzazioni cui l'Associazione aderisce;
 - la definizione delle direttive tecniche rilevanti e strategiche e/o dei regolamenti generali e settoriali;
 - il trasferimento della sede legale ed operativa dell'Associazione in un comune diverso da Bologna;
 - l'istituzione, modificazione o soppressione di sedi secondarie o di uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie e unità locali e direzionali, comunque denominate;
 - la deliberazione della perdita di qualifica di associato, in conformità a quanto previsto all'art. 8 del presente Statuto;
 - la deliberazione su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dagli associati.
10. L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza degli intervenuti.

11. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta verrà ritenuto opportuno per deliberare esclusivamente sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio.
12. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati. Sono valide eventuali maggioranze più elevate prevista dalla Legge o dal presente Statuto per particolari materie.
13. Le riunioni dell'Assemblea degli associati sono verbalizzate da un segretario nominato dall'Assemblea stessa.

ART.11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione e provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione per il perseguimento degli scopi sociali. Esso è composto da un numero minimo di 3 (tre) componenti ad un numero massimo di 7 (sette) componenti. Prima dell'elezione, l'Assemblea degli associati ne definisce il numero, che dovrà, comunque essere dispari. La funzione di componente del Consiglio Direttivo non è delegabile.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente nominato dall'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio e, comunque, almeno 2 (due) volte all'anno. La convocazione è comunicata, a cura del Presidente, ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 5 (cinque) giorni prima mediante PEC, fax o e-mail, con specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e del luogo ove si terrà la riunione. In caso di urgenza, la convocazione dovrà essere inviata almeno 48 (quarantotto) ore prima della data fissata per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di lavoro permanenti e/o temporanei su argomenti che richiedono particolari approfondimenti tecnici, consultazioni, indagini, ricerche.
5. Inoltre, il Consiglio Direttivo:
 - elabora il programma di attività dell'Associazione per il conseguimento dei fini statuari e svolge le attività di ordinaria gestione di tutte le attività dell'Associazione connesse allo scopo della Associazione di cui all'art. 3 del presente Statuto ed istruisce ogni attività sociale che richieda una adeguata condivisione delle scelte da adottare;
 - attua le decisioni adottate e deliberate dall'Assemblea degli associati;
 - amministra i fondi ed il patrimonio dell'Associazione;
 - convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - delibera sull'ammissione di nuovi associati;
 - vigila sull'osservanza del presente Statuto;
 - recepisce e prende atto del recesso degli associati, propone e sottopone all'Assemblea la esclusione e la decadenza degli associati ai sensi dell'art.8 del presente Statuto;
 - emette i provvedimenti di sospensione da qualsiasi attività sociale nei confronti degli associati che non adempiano alle obbligazioni assunte a favore della Associazione;
 - formula e propone all'Assemblea Straordinaria le eventuali modifiche al presente Statuto;

- elabora i documenti tecnici e i pareri richiesti dalla Pubblica Amministrazione e/o da Organizzazioni private;
 - svolge le attività di comunicazione esterna, affidandone specifici incarichi ai suoi membri e/o al Presidente;
 - autorizza il Presidente ad aprire conti correnti postali e/o bancari ad a compiere le eventuali operazioni amministrative ordinarie e straordinarie connesse agli aspetti finanziari dell'Associazione;
 - verifica ed accetta i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali eventualmente effettuate nei confronti dell'Associazione;
 - definisce gli eventuali rimborsi spese e/o gli emolumenti per il Presidente;
 - elabora il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
 - predisporre eventuali regolamenti interni alla Associazione, da far approvare all'Assemblea.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente verbalizzate. Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio – videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare lo svolgimento di taluni compiti e funzioni ad uno o più dei suoi componenti, anche al fine di rendere più semplice la gestione dell'Associazione, indicando i soggetti investiti di tali funzioni ed i limiti delle deleghe ed i poteri conferiti.
8. Qualora dovesse venire meno, per qualsivoglia motivo, la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si considererà decaduto e si procederà alla sua integrale rielezione da parte dell'Assemblea, previa tempestiva convocazione di quest'ultima da parte del Presidente o, in assenza, da parte del Vice presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria degli associati, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori, ha la firma sociale e rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi in tutte le sedi pubbliche e private e nei giudizi attivi e passivi.
2. In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice presidente.
3. In caso di dimissioni o revoca del Presidente, il Vice presidente provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che provvederà ad eleggere il nuovo Presidente.

ART. 13 – Vice presidente

1. Il Vice presidente coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo lo sostituisce nella funzione.

ART. 14 – Revisore unico

1. L'organo di revisione è formato da un Revisore unico effettivo eletto dall'Assemblea Ordinaria degli associati. Ad esso è demandata la verifica della correttezza e regolarità della contabilità e del bilancio e la presentazione all'Assemblea degli associati della relazione accompagnatoria di pertinenza.
2. L'Assemblea degli associati può derogare alla nomina del Revisore unico qualora la sua nomina non sia prevista per legge. Se nominato, lo stesso deve possedere i requisiti richiesti dalla Legge e deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 15 – Durata e scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati come indicato all'art.10 del presente Statuto.
2. Allo scioglimento dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione vengono destinati ad altre Organizzazioni simili così come indicato all'art.5 del presente Statuto.

ART. 16 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che possano formare oggetto di compromesso che dovessero sorgere tra gli associati e l'Associazione, ovvero tra gli associati in merito alla vita associativa o all'attività dell'Associazione o relative ad inadempienze di un associato ai deliberati degli Organi sociali dell'Associazione (salvo quelle relative al pagamento delle quote associative, per le quali potrà farsi ricorso agli ordinari strumenti di tutela del credito), e, comunque, tutte quelle relative all'interpretazione, applicazione, esecuzione, o, comunque, in dipendenza del presente Statuto ed agli eventuali regolamenti attuativi, saranno deferite su iniziativa della parte più diligente, all'esclusiva decisione di un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova la sede della Associazione. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro nominato, il quale deciderà entro novanta giorni dalla sua costituzione, che si avrà con l'accettazione della nomina, secondo le norme di diritto e nel rispetto della procedura di rito di cui al Codice di Procedura Civile.

E' ammesso che l'Arbitro proroghi il suddetto termine per decidere, per non più di una sola volta, nei casi consentiti dalle leggi tempo per tempo vigenti ed in particolare nel caso in cui sia necessario disporre un C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro, il quale potrà stabilire a chi faranno carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato stesso.